

# **Statuto dell'Associazione Culturale Scuola del Popolo**

## **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione Culturale denominata "Scuola del Popolo", quale libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto, con sede in Roma, viale Irpinia 60. La modifica della sede non comporta variazione del presente Statuto.

## **Art. 2 - Scopo sociale**

L'Associazione culturale Scuola del Popolo nasce dall'esperienza del progetto "Scuola del Popolo", realizzato dalla Cgil Sarda e dalla Flc Cgil Nazionale negli anni dal 2019 al 2024. Essa si propone di proseguire l'attività valorizzandone le esperienze maturate, rendendole strutturali. Intende così promuovere e diffondere la cultura in tutte le forme, come elemento di crescita per il rilancio nei territori, soprattutto in quelli più marginali. L'associazione Scuola del Popolo, inoltre, attraverso l'animazione culturale intende combattere la solitudine e l'isolamento sociale la cui presenza è trasversale in tutte le fasce di età, riconoscendola e affrontandola come un problema politico la cui soluzione è diventata strategica e ineludibile, in quanto origine di un progressivo degrado sociale.

## **Art. 3- Attività**

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione agirà in regime di convenzione o partenariato con altre organizzazioni interessate, mettendo a disposizione la propria esperienza e il contributo, sempre a titolo completamente gratuito, dei propri soci. Essa potrà svolgere le seguenti attività:

- Favorire e promuovere, attraverso convenzioni con le strutture sindacali Cgil, Auser, Enti Locali e altre Associazioni presenti sul territorio, l'interazione sociale attraverso attività culturali mirate alle singole attività locali;
- Favorire la conoscenza e la tutela del patrimonio territoriale storico, artistico, linguistico e popolare
- Sostenere la produzione artistica partendo dalle radici culturali locali e popolari;
- Promuovere lo scambio culturale tra diverse culture e comunità.
- Svolgere azioni di sostegno e solidarietà nei confronti delle fasce più deboli della popolazione proponendo azioni di rinforzo per quei ragazzi in difficoltà scolastica prevenendo il fenomeno della dispersione scolastica, intervenendo sulla povertà educativa anche con studi e sensibilizzazione sul territorio
- Favorire l'accoglienza dei migranti sostenendo l'inclusione attraverso l'organizzazione di Punti di accoglienza in cui promuovere lo scambio culturale

## **Art. 4 - La Lega delle Scuole del Popolo**

Attraverso l'esperienza del progetto Scuola del Popolo, l'Associazione potrà essere presente in qualsiasi città in cui siano attivi dei soci che intendano realizzare progetti secondo il presente statuto e in maniera completamente autonoma. La rete composta dalle varie Scuole del Popolo viene denominata "Lega delle Scuole del Popolo". Tutte le esperienze maturate in un territorio verranno così messe a disposizione degli altri territori. Per favorire questo scambio di informazioni verranno utilizzati idonei strumenti telematici.

### **Art. 5 - Modalità organizzativa**

Tutte le attività possono essere svolte in regime di convenzione o partenariato, L'Associazione, quindi, non potrà ricevere alcun compenso per l'attività svolta, né incassare corrispettivi per servizi resi. Potrà ricevere eventuali rimborsi di spese certificate secondo le modalità previste dalla Legge. La presenza sul territorio e nelle varie città della lega delle Scuole del popolo viene promossa e garantita attraverso referenti organizzativi territoriali che riceveranno formale incarico dal Direttivo. Essi promuoveranno l'attività territoriale e terranno i contatti con le organizzazioni interessate sul territorio. Il livello centrale si farà carico dell'assicurazione dei soci e delle spese relative alla piattaforma telematica che conetterà la "Lega delle Scuole del Popolo"

### **Art. 6 - Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle.

- Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative, compresi i fruitori delle iniziative messe in campo.
- Soci sostenitori, sono persone giuridiche o fisiche che condividono i principi ispiratori e l'azione dell'Associazione Scuola del Popolo e che desiderino dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne l'attività.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente e presentata ai referenti territoriali. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei Soci. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a comportarsi secondo i valori di cui all'art. 2, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti e a versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all'immagine o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le segue sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci hanno uguali diritti ed in particolare:

di essere informati sull'attività dell'Associazione attraverso i suoi canali telematici;

- partecipare a tutte le attività organizzate dalla Scuola del Popolo;
- avere elettorato attivo e passivo alle cariche interne;
- esaminare i bilanci preventivi e consuntivi.

### **Art. 8- Attività dei volontari**

L'Associazione si avvale solamente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro eventuali limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge

### **Art. 9 - soci sostenitori**

| Sostenitori sono soggetti collettivi o individuali di qualsiasi natura con o senza personalità giuridica, che condividono i principi ispiratori e l'azione dell'Associazione Scuola del Popolo e che desiderino dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne l'attività.

| Sostenitori contribuiscono con le loro specificità alle attività dell'Associazione favorendone il suo rafforzamento a livello territoriale e nazionale.

I soggetti collettivi possono chiedere di diventare Sostenitori proponendo la propria candidatura e il versamento di un eventuale contributo annuale al Consiglio Direttivo. I sostenitori possono partecipare alle assemblee in qualità di invitati, con possibilità di contribuire al confronto e al dibattito e hanno il dovere di assumere comportamenti, delibere e relazioni coerenti con lo Statuto della Scuola del Popolo. In caso di inottemperanza il Consiglio dei Probiviri, d'ufficio o su richiesta del Consiglio Direttivo, può provvedere all'espulsione del Sostenitore.

### **Art. 10 - Il patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni da privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote di iscrizione versati dai soci;
- contributo dei soci sostenitori;
- contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, può farsi caso alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di successione a titolo universale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità esercizi

successivi. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate statuarie dell'organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 11- Bilancio**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato

### **Art. 12 - Organi sociali**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.
- Il collegio dei Proviviri

### **Art. 13 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per:

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Discutere e deliberare su tutte le questioni attinenti all'attività dell'Associazione.

La convocazione va fatta con mail e con avviso pubblico con strumenti telematici almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto

prescinde dal numero dei presenti. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione

#### **Art. 14 - I referenti territoriali**

I referenti territoriali vengono indicati dai soci della Scuola del Popolo che operano in un dato territorio e, successivamente, incaricati dal Direttivo. Essi funzionano da snodo organizzativo di coordinamento delle attività in un dato territorio e sono abilitati a firmare convenzioni con le organizzazioni che chiedono l'intervento della scuola del Popolo.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, anche in modalità videoconferenza, per:

- Attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- Gestire le attività dell'Associazione;
- Deliberare su tutte le questioni non riservate all'Assemblea dei Soci.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante strumenti telematici. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

#### **Art. 16 - Convocazione e compiti del Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

di ogni riunione deve essere redatto verbale e reso disponibile per via telematica.

### **Art. 17 - Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Esso è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha il compito di

- Convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- Sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
- Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 18 - Segretario e Tesoriere**

L'Assemblea dei soci elegge altresì il Vicepresidente che svolge funzioni di Segretario e il Tesoriere scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo.

### **Art. 19 - Collegio probiviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

### **Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

### **Art. 21- Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche elettive sono gratuite e nessuno può assommare due cariche contemporaneamente. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

### **Art. 22 - riferimento norme generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera